

**Legge federale
sulla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni
nello spazio formativo svizzero**
(Legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero, LCSFS)

del 30 settembre 2016 (Stato 1° febbraio 2017)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 61a capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 2016²,
decreta:

Art. 1 Convenzione sulla collaborazione

¹ La Confederazione può concludere una convenzione con i Cantoni per l'adempimento del mandato costituzionale di collaborazione e coordinamento nel settore della formazione.

² La collaborazione e il coordinamento nel settore della formazione devono:

- a. promuovere l'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero;
- b. consentire una politica della formazione obiettiva e coerente.

³ La convenzione disciplina gli obiettivi e l'organizzazione della collaborazione, nonché l'istituzione e la gestione di istituzioni comuni.

⁴ La competenza di concludere la convenzione è delegata al Consiglio federale.

Art. 2 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale esegue la presente legge.

² Emanare le disposizioni d'esecuzione.

Art. 3 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° febbraio 2017³

RU 2017 135

¹ RS 101

² FF 2016 2701

³ DCF del 2 dic. 2016.

